

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -

Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29706/2007 proposto da:

A.G. (c.f. *omissis*), in proprio e nella qualità di *ex socio* della Società in accomandita semplice (sciolta in data *omissis*), elettivamente domiciliato in ROMA, (*omissis*), presso l'avvocato (*omissis*), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio (*omissis*);

- ricorrente -

contro

BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (*omissis*), presso l'avvocato (*omissis*), rappresentata e difesa dall'avvocato (*omissis*), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 217/2007 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 05/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2014 dal Consigliere Dott. A. DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 5.7.2007) la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per illegittima segnalazione di credito in sofferenza proposta dalla Società in accomandita semplice nei confronti della BANCA SPA. In estrema sintesi, la Corte di merito ha ritenuto che la segnalazione era avvenuta a seguito di valutazione appropriata di una serie di elementi da cui desumere la capacità finanziaria del cliente, desumibile dall'entità del debito esposto di circa L. 3.000.000.000 al 26.6.1998 (e la segnalazione era avvenuta il 1.6.1998), dall'assenza di concrete accettabili proposte di rientro, dalla mancanza di consistenti pagamenti e dalla data di insorgenza dell'esposizione, che risaliva al 1994. La banca si era limitata, in un primo momento, a ridurre l'importo dell'affidamento

Sentenza, Cassazione civile, Sezione Prima, 29 gennaio 2015, n. 1732

e solo dopo quattro anni, visto l'andamento insoddisfacente del rapporto, aveva proceduto alla segnalazione.

Contro la sentenza di appello A.G., "in proprio e nella qualità di ex socio della Società sciolta in data (*omissis*)", ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la banca intimata, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente, stante l'avvenuta cancellazione ed estinzione della società, già attrice nel giudizio.

Motivi della decisione

2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 113, 115 e 116 cpc) nonché vizio di motivazione e formula, ai sensi dell'art. 366 bis cpc - applicabile *ratione temporis* - i seguenti quesiti: "se nella sentenza impugnata si sia fatto buon governo delle norme processuali denunciate allorquando ha valutato se la Società in accomandita semplice avesse o meno le capacità economiche per garantire un corretto piano di rientro della sua esposizione verso la BANCA SPA e, in particolare, .. se era sufficiente ai fini dell'effettuazione di tale valutazione tener conto solo dell'entità del debito contratto verso la stessa Banca, peraltro in limiti dalla stessa autorizzati, ovvero se era necessario tener conto di quanto emergente dagli atti di causa circa la sua liquidità, capacità produttiva e reddituale, situazione di mercato, movimentazione dei conti e forze lavoro".

Se "nella sentenza impugnata si sia fatto buon uso delle norme processuali denunciate allorquando ha ritenuto che la Società abbia formulato adeguate proposte di rientro della esposizione bancaria pur risultando dagli atti il valore dei beni immobili offerti in garanzia e la formulazione di più piani di rientro che prevedevano il pagamento di interessi a tasso più alto di quello legale all'epoca vigente".

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., artt. 113, 115 e 116 cpc, nonché vizio di motivazione e formula il seguente quesito:

"se la Corte di appello di Cagliari abbia fatto buon governo delle norme denunciate allorquando ha ritenuto legittima la segnalazione da parte della BANCA SPA della SOCIETÀ alla Centrale Rischi Creditizi; in particolare, dica se avendo la SOCIETÀ un'esposizione verso la banca nei limiti dalla stessa concessi e considerate complessivamente le condizioni patrimoniali della stessa, la BANCA SPA abbia nella specie accertato con diligenza e correttezza la sussistenza in capo della stessa impresa di difficoltà gravi e non transitorie che legittimavano la segnalazione alla Centrale Rischi".

3.- Osserva preliminarmente la Corte che l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla resistente è fondata, posto che la società attrice è stata cancellata in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Invero, dopo la riforma attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a

Sentenza, Cassazione civile, Sezione Prima, 29 gennaio 2015, n. 1732

seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).

L'ipotesi da ultimo considerata nel principio ora esposto è quella ricorrente nella concreta fattispecie.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità - nella misura determinata in dispositivo - vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*